



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3850/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto MUTUO, pendente

TRA

Parte_1, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO FERRARA;

OPPONENTE

E

Controparte_1, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANO BOSCO;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come da note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024 e scritti difensivi conclusionali rispettivamente depositati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale: ed, invero, la clausola arbitrale di cui all'art. 33 dello statuto dell'opposta prevede che *“le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno decise da un collegio arbitrale [...]”*. Pertanto, in adesione al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in vicende analoghe a quelle in esame, tale clausola va interpretata nel senso per cui rientrano nella competenza arbitrale le controversie inerenti al rapporto societario e relative a pretese aventi la loro *causa petendi* nel medesimo contratto sociale (Cass. 20 febbraio 199, n. 1559; Cass. 2 febbraio 2001 n. 1496; Cass. 22 dicembre 2005 n. 28485; Cass. 20 giugno 2011 n. 13531), ma non anche le controversie -come quelle dedotte in giudizio- in cui il contratto sociale costituisce solo il presupposto storico sullo sfondo del quale si innesta l'azione proposta e non la *causa petendi* della stessa: in altri termini, l'inadempimento dell'opponente dedotto dall'opposta è un fatto che non sostanzia alcun legame con gli obblighi derivanti dal contratto di società, al quale soltanto si riferisce la clausola arbitrale sottoscritta dalle medesime parti.

Va, poi, ribadita la tempestività dell'istanza di verifica formulata da parte opposta, e, dunque, l'utilizzabilità della C.T.U. grafologica redatta dalla dott.ssa *Persona_1*: ebbene, ai fini della decisione si terranno in considerazione unicamente i documenti non tempestivamente disconosciuti nonché quelli per i quali all'esito di tale consulenza è stata verificata l'autografia delle sottoscrizioni ivi apposte -e con esclusione, invece, di quei documenti le cui firme non sono riconducibili a *Parte_1* in quanto tale consulenza è stata redatta con serio ed indiscutibile rigore scientifico, oltre che logica nelle premesse e coerente nelle conclusioni, per cui può intendersi integralmente richiamata e trascritta in questa sede.

2. Sul merito

Venendo al merito della vicenda dedotta in giudizio, deve rilevarsi, innanzitutto, che l'opposta ha adeguatamente provato che l'opponente ha richiesto la concessione di due "finanziamenti" (in particolare, il primo di L. 30.000.000,00 -cfr. allegato n. 1 alla produzione della fase monitoria-, ed il secondo di Euro 5.000,00 -cfr., allegato n. 2 alla produzione della fase monitoria-), mediante il deposito **1)** della relative richieste (cfr. documenti appena menzionati); **2)** dei verbali di CdA che hanno approvato tali richieste (cfr., rispettivamente, verbali del 22.11.2001 e del 23.01.2003 allegati alla produzione della fase monitoria); **3)** dei titoli cambiari rilasciati dall'opponente a garanzia dell'adempimento dei finanziamenti richiesti -cfr., rispettivamente, allegati *sub* 2 e 4 alla produzione della fase monitoria- (tuttavia, con riferimento al *quantum debeatur*, cfr. *infra*).

Ebbene, in relazione a tali operazioni -le quali si sono tradotte nella messa a disposizione di fondi in favore del socio richiedente, il quale aveva la facoltà di prelevare per intero la somma finanziata o solo una parte di essa- va chiarito, innanzitutto, che l'opposta ha agito nella qualità di intermediario finanziario autorizzato, *ex art.* 106 T.U.B., alla concessione di finanziamenti "[...] *sotto qualsiasi forma [...]*", ivi inclusi quelli in esame (anche qualora si volesse considerare come erogati sotto forma di aperture di credito).

Né vengono in rilievo, in questa sede, le dedotte illegittimità relative alle irregolarità nell'acquisizione della provvista da parte di **CP_1** in quanto tali aspetti si riferiscono alla raccolta del risparmio tra il pubblico *ex art.* 11 T.U.B. vietata a soggetti diversi dalle banche, e non anche alla diversa ipotesi -come appunto, quella oggetto di controversia- di erogazione di finanziamenti *ex art.* 106 T.U.B..

Tuttavia, con riferimento alla pattuizione del tasso di interesse di cui ai contratti dedotti in giudizio, deve rilevarsi che, in tema di contratti bancari, il saggio degli interessi -ove ultralegale- deve essere previsto con apposita pattuizione scritta specifica e determinata di contenuto chiaro ed univoco (così come ogni altro costo o spesa collegata al finanziamento), e, nell'ipotesi di accertata nullità di tale pattuizione per indeterminatezza, deve applicarsi, in sostituzione, **1)** il tasso di interesse legale *ex art.* 1284 c.c. ai rapporti in corso prima della operatività della disciplina di interesse della l. n. 154/1992; mentre **2)** per i rapporti conclusi successivamente, va applicato il meccanismo di etero-integrazione previsto dall'art. 5 L.-154/92 e trasfuso nell'art. 117 d.lg. 385/93 (e, cioè, il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione).

Tanto premesso in diritto, dall'esame degli atti emerge che in tutti i finanziamenti dedotti in giudizio **1)** il tasso di interesse non è stato pattuito secondo tali modalità, ma, piuttosto, mediante un generico riferimento ad una percentuale da versare all'anno, senza alcun ulteriore riferimento al T.A.N., al T.A.E.G., e tantomeno, alla base, ai criteri ed alle modalità di calcolo; **2)** non sono stati pattuiti altri costi, oneri o spese collegate ai finanziamenti, e, tantomeno, si rinviene alcuna disciplina sulle valute.

In applicazione dei richiamati principi, va, pertanto **1)** dichiarata la nullità delle clausole in esame e l'applicazione del tasso di cui all'art. 117 T.U.B. -quale tasso sostitutivo- per l'intera durata dei rapporti; **2)** eliminato ogni costo, spese ed onere addebitato e non pattuito (il che è assorbente anche rispetto alla contestata usura); **3)** assegnata ad ogni movimentazione contabile la data operazione.

Sulla base di tali coordinate è stato conferito incarico al C.T.U. -dott.ssa **Persona_2**, al cui elaborato nel complesso si rimanda siccome redatto con serio ed indiscutibile rigore scientifico,

nonché logico nelle premesse e coerente nelle conclusioni- al fine di ricostruire il saldo risultante dal totale dei prelievi e dei versamenti sulla base unicamente di documentazione contabile utilizzabile (anche sulla base degli esiti della C.T.U. grafologica precedentemente svolta) che consentisse di associare senza incertezze l'operazione contabile all'opponente. Ne consegue che condivisibilmente -ed in conformità ai quesiti peritali assegnati- il C.T.U. ha ricostruito tale saldo sulla base della documentazione utilizzabile accertando che, nei rapporti dedotti in giudizio, il debito residuo dell'opponente nei confronti di Parte 2 ammonta ad Euro 12.960,29 in luogo di quello di Euro 37.987,30 di cui alla pretesa monitoria (con una differenza tra i due saldi, dunque, di Euro 25.027,01) -cfr. pag. 14 della consulenza-.

Né, in senso opposto a quanto appena osservato, depongono le osservazioni sollevate dall'opposta alla svolta C.T.U. -pure ribadita nell'ambito degli scritti difensivi conclusionali- in merito alla mancata considerazione ai fini del ricalcolo, da parte del C.T.U., di alcune operazioni di prelievo: ed invero, sul punto il consulente ha specificamente controdedotto con argomentazioni esaustive e condivisibili ed alle quali, dunque, parimenti si rimanda (cfr. pagg. 11 e ss. della C.T.U.).

In conclusione, stante la differenza tra il credito ingiunto e quello accertato all'esito del presente giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, mentre, in parziale accoglimento della domanda di condanna formulata dall'opposta -comunque sottesa alla domanda monitoria, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce comunque una causa di merito ed a cognizione piena, in cui l'opposto è l'attore sostanziale, la cui richiesta di decreto ingiuntivo esprime una domanda di condanna, valutabile anche in caso di revoca del provvedimento monitorio (cfr. sul punto, Cass., sez. 3, 10 marzo, 2009, n. 5754; Cass., sez. lav., 1 dicembre 2000, n. 15339)- l'opponente va condannato a pagare in favore dell'opposta, la somma di **Euro 12.960,29**, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo.

3. Sulle spese di lite

Quanto alle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano interamente compensate tra le parti in quanto se, da un lato, la domanda monitoria è stata ritenuta parzialmente fondata; è pur vero, dall'altro lato, che a seguito del presente giudizio di opposizione la somma dovuta è stata ridotta rispetto a quella inizialmente ingiunta. D'altronde, l'esposto indirizzo interpretativo è condiviso dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che *“nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli art. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta”* (Cassazione civile sez. I, 03/09/2009, n.19120).

Parimenti, le spese delle svolte C.T.U. -come già liquidate in corso di causa- vanno poste a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3850/2021 del R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

1. **ACCOGLIE**, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la proposta opposizione e, per l'effetto, **REVOCA** il decreto ingiuntivo opposto;
2. **ACCOGLIE**, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di condanna formulata da parte opposta, e, per l'effetto, **CONDANNA** l'opponente a pagare in favore dell'opposta, la somma di **Euro 12.960,29**, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
3. **COMPENSA** integralmente tra le parti le spese di lite;
4. **PONE** definitivamente le spese delle svolte C.T.U. -come già liquidate in corso di causa- a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Benevento, li 20.01.2025.

Il Giudice

Dr. Gerardo Giuliano